

ADOTTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA PANDEMIA DA COVID-19

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di definire regole specifiche a cui tutto il personale docente e non docente, gli studenti dell'Istituto "Alessandro Volta" di Alessandria, le loro famiglie e qualsiasi esterno che accederà all'edificio dovranno attenersi scrupolosamente al fine di limitare i rischi derivanti dalla ripresa delle lezioni in presenza, connessi alla pandemia in corso. Il presente Regolamento declina in modo specifico gli impegni sottoscritti da parte della scuola, delle famiglie e degli studenti, specificati nell'integrazione al Patto educativo di corresponsabilità e cesserà quindi di essere valido non appena l'autorità statale dichiarerà conclusa la pandemia stessa, attendendo in ogni caso le nuove condizioni organizzative che saranno diramate. Si ricorda che le regole di cui al presente regolamento non hanno solo il fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività didattiche, ma anche e soprattutto al fine di tutelare il fondamentale diritto alla salute di tutti i componenti della comunità dell'Istituto, studenti, docenti, personale ATA ed amministrativo e le stesse famiglie degli studenti, nonché il diritto allo studio degli studenti e il diritto al lavoro dei docenti e del personale ATA. Si rimanda alla **responsabilità individuale di ciascuno, con i conseguenti risvolti di carattere penale**, in caso di mancata osservazione delle indicazioni previste. Eventuali trasgressioni metteranno a rischio la salute di tutti e non verranno in alcun modo tollerate.

ART. 1 – INGRESSO A SCUOLA

L'ingresso a scuola avverrà secondo gli orari scaglionati, **in base al documento allegato al presente regolamento**, suscettibile di variazioni frequenti, a seconda del decorrere dell'emergenza sanitaria.

Prima dell'ingresso nel perimetro dell'Istituto gli studenti dovranno evitare assembramenti negli spazi antistanti gli ingressi individuati:

- Spalto Marengo, 42 (ingresso Via laterale consueto)
- Spalto Marengo, 42/E (lato giardino aereo)
- Spalto Marengo, 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer)

rispettando il distanziamento di un metro tra le persone.

In particolare, considerato che l'accesso dalla Via Laterale e da S.to Marengo richiede l'utilizzo della stessa scala interna (SCALA A) è opportuno che gli alunni in ingresso da S.to Marengo attendano all'esterno nella zona perimetrale dell'istituto (giardino) il deflusso degli studenti provenienti dalla Via Laterale, anche in tal caso rispettando il distanziamento di un metro.

Alunni, personale e eventuali esterni accederanno all'edificio esclusivamente indossando la mascherina.

Ai vari punti di accesso verranno posizionati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti (mascherine e guanti), come previsto dalla normativa in vigore, con particolare attenzione da parte dei soggetti che utilizzano mezzi pubblici.

Al momento dell'ingresso in Istituto è obbligatorio per prima cosa sanificare le mani evitando di toccare quanto più possibile ogni altra superficie e si ribadisce l'obbligo di indossare la mascherina, che dovrà essere sostituita ogni giorno.

Amnesso l'ingresso nel perimetro dell'Istituto, sulla base dello scaglionamento orario stabilito, gli studenti dovranno dirigersi immediatamente verso la propria classe ordinatamente, senza attendersi e senza formare assembramenti, rispettando il distanziamento di un metro tra le persone, seguendo i percorsi stabiliti per ciascun gruppo classe come

indicati per mezzo di segnali applicati sul pavimento e sulle pareti degli spazi interni, e rispettando le indicazioni dei preposti alla vigilanza.

La deroga per l'utilizzo delle scale A e B vale esclusivamente per l'ingresso e l'uscita, pertanto dalle 8:40 alle 12:45 bisogna rispettare la segnaletica presente.

ART. 2 – CONDIZIONI PER L'INGRESSO A SCUOLA

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, frequenti episodi di starnuto, mal di gola, raucedine) o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. **Nel caso in cui uno studente risulti essere stato a contatto stretto o convivente di altra persona positiva al COVID-19** il genitore, o comunque l'esercitante la potestà genitoriale, dovrà senza ritardo contattare il medico di base ed informare l'Istituto.

Ciascuno studente deve misurare la propria temperatura corporea prima di recarsi a scuola.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C dovrà quindi restare a casa ed il genitore, o comunque l'esercitante la potestà genitoriale, dovrà senza ritardo contattare il pediatra/medico di base per l'avvio della procedura di accertamento della patologia e comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

La responsabilità del rispetto delle preconditioni per l'ingresso a scuola è a carico dell'esercitante la potestà genitoriale e dello studente se maggiorenne.

Tutti gli studenti che siano stati assenti da scuola per qualsiasi motivo per un periodo superiore a cinque giorni potranno rientrare a scuola solo previa esibizione di certificazione medica rilasciata dal medico di base attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità all'inserimento nella comunità educativa / scolastica.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea superiore a 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
3. L'alunno viene ospitato in una stanza dedicata. Si procederà all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
4. Il minore non viene lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina **FFP2** fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Lo studente dovrà necessariamente indossare la mascherina chirurgica, e dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. Quando lo studente sarà uscito dall'istituto, si provvederà a pulire e a disinfettare le superfici della stanza.
5. I genitori devono contattare il pediatra/medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

In caso di test positivo, per il rientro nella comunità scolastica bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

L'ingresso in Istituto di uno studente già risultato positivo all'infezione da COVID-19 dovrà così essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente.

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di "contact tracing", saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2 - 3gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di base, che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

ART. 3 – COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'ISTITUTO

All'interno del perimetro dell'Istituto è obbligatorio il rispetto del distanziamento di 1 m tra le persone come definito dal Comitato Tecnico Scientifico e l'uso della mascherina in tutte le situazioni, statiche o dinamiche, nelle quali non sia possibile garantire tale distanziamento. In particolare, gli studenti, una volta seduti al banco, non potranno togliere la mascherina.

Nelle situazioni di impossibilità oggettiva (ad es. consumo di cibo o bevande durante l'intervallo) la mascherina viene tolta ma va rispettato il distanziamento di un metro tra le persone. Quando è obbligatorio, la mascherina stessa deve essere indossata in modo da coprire naso e bocca, e non può essere calata o tolta se non in casi assolutamente eccezionali. In particolare, colpi di tosse o starnuti sono eventi particolarmente pericolosi e quindi è assolutamente vietato levarsi la mascherina in tali circostanze. **Ciascuno studente dovrà inoltre avere con sé una mascherina di riserva nel caso in cui la prima per qualsiasi ragione (rottura di elastici etc.) diventi inservibile.**

L'uso dei guanti non è vietato, ma sconsigliato.

ART. 4 – COMPORTAMENTO IN CLASSE

Ogni classe sarà assegnata per tutta la settimana ad un unico ambiente (ambiente di aula o di laboratorio) in quanto deve essere effettuato un attento monitoraggio e deve essere garantita la più accurata tracciabilità degli studenti durante la permanenza a scuola.

Le attività laboratoriali saranno dunque garantite non appena le condizioni sanitarie consentiranno di effettuare gli spostamenti delle classi all'interno dell'edificio scolastico in piena sicurezza e comunque seguendo scrupolosamente le indicazioni in forma scritta che saranno diramate.

Potrà essere richiesto agli studenti di portare a scuola un PC portatile, con carica al 100 %, in base alle indicazioni del coordinatore di classe.

Entrato in classe, ciascuno studente dovrà sedersi al banco assegnatogli ordinatamente, senza attendersi e senza creare assembramenti. Non sono consentiti nel modo più assoluto scambi di posto nonché spostamenti del banco o della sedia:

in ogni momento dovrà essere rispettata la distanza minima di almeno un metro lineare tra ciascuno studente e di due metri lineari tra lo studente e l'insegnante.

Nessuno studente può alzarsi dal posto assegnatogli ed a maggior ragione allontanarsi dal proprio banco senza l'espresso permesso dell'insegnante.

Gli studenti devono evitare di entrare in contatto con la persona, gli abiti e gli oggetti degli altri studenti. Non sono consentiti nel modo più assoluto prestiti di materiale di cancelleria, calcolatrici o altro tra gli studenti.

Tutti gli effetti personali devono essere custoditi nelle proprie borse/cartelle di lavoro, evitando, quindi, di appoggiare telefoni, bottigliette e altro sulle superfici comuni. Gli studenti potranno collocare sul proprio banco solo il materiale di cancelleria (quaderni, biro, matite, calcolatrici etc.) assolutamente necessari per lo svolgimento della lezione. In ogni caso, è **necessaria la continua igienizzazione delle mani** dopo il contatto con qualunque materiale di lavoro.

Le aule devono essere correttamente e costantemente areate. Ad ogni cambio d'ora dovranno essere aperte le finestre e aerati i locali. Durante l'aerazione gli studenti, rimanendo ai loro posti, potranno togliere la mascherina. Questa verrà nuovamente indossata al termine della stessa aerazione. Il docente terminerà la lezione con cinque minuti di anticipo e farà effettuare l'aerazione dei locali. I docenti e il personale non docente indosserà sempre la mascherina, in tutte le attività, fatta eccezione per le operazioni di spiegazione; in tale attività, il docente premurandosi di mantenere i due metri di distanza da ciascuno studente, potrà svestire la mascherina e effettuare la spiegazione (devono rimanere validi i principi igienici individuati a inizio pandemia, di comportamento individuale). In caso di interrogazione o colloquio o domande/risposte con gli studenti, il singolo studente, previa alzata di mano, sarà autorizzato a parlare togliendosi la mascherina e re-indossandola al termine della domanda/risposta/intervento autorizzato dal docente.

ART. 5 – USCITA DALLA CLASSE

Lo studente può uscire dalla classe solo per gravi motivi e con il permesso dell'insegnante. L'uscita dalla classe per recarsi ai servizi può essere consentita a discrezione dell'insegnante eventualmente al fine di evitare assembramenti durante l'intervallo: tuttavia, l'eccessiva insistenza di uno studente nel richiederla verrà considerata disturbo dell'ordinato svolgimento della lezione con applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari. Sarà comunque previsto un registro cartaceo per annotare le uscite degli studenti, riportanti l'orario e il tempo di permanenza ai WC.

Nel caso in cui verrà concesso allo studente di recarsi ai servizi, lo stesso dovrà previamente igienizzare le mani usando l'apposito gel all'ingresso dei servizi.

Parimenti, lo studente potrà recarsi in segreteria solo con il permesso del docente e solo nell'orario stabilito.

Nel caso in cui più studenti di diverse classi si rechino contemporaneamente in segreteria, gli stessi dovranno formare una fila ordinata davanti alla porta dell'ufficio rispettando il distanziamento di un metro. **In ogni caso lo studente non può allontanarsi dalla classe per più di cinque minuti per cui, decorso tale periodo di tempo, lo studente dovrà comunque rientrare in classe anche nel caso in cui non fosse riuscito ad interloquire con la segreteria.**

ART. 6 – COMPORTAMENTO DA TENERSI TRA UNA LEZIONE E L'ALTRA.

Agli studenti è severamente vietato alzarsi dal proprio posto, allontanarsi dal banco o a maggior ragione uscire dall'aula tra una lezione e l'altra. Il personale ATA collabora alla vigilanza circa il rispetto di ciò nel naturale intervallo di tempo tra l'uscita di un docente dalla classe e l'ingresso di altro insegnante nella successione delle lezioni.

Nel caso in cui si verificano violazioni, il personale ATA indicherà al docente il trasgressore e lo informerà della natura della trasgressione stessa, ed il docente provvederà immediatamente all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le classi articolate nel cambio d'aula attenderanno l'arrivo del docente che li accompagnerà nell'aula dedicata alla lezione.

ART. 7 – INTERVALLI

I due intervalli avverranno esclusivamente all'interno delle aule che saranno in ogni caso continuamente areate: si consiglia pertanto di indossare un abbigliamento di stagione idoneo, che consenta, anche in caso di abbassamento di temperatura, di arieggiare i locali pur in presenza degli studenti;

I distributori per bevande e cibo sono **MOMENTANEAMENTE SOSPESI** per cui tutti gli studenti dovranno venire a scuola provvisti di acqua e di spuntino mattutino, che sarà comunque consumato al proprio banco, dopo aver igienizzato le mani ed evitando qualsiasi forma di condivisione con altre persone;

Durante l'intervallo si uscirà dall'aula assegnata solo nel caso in cui ci si debba recare ai servizi uno alla volta, nel qual caso dovranno essere formate file ordinate nel rispetto del distanziamento di un metro. Anche in questo caso, lo studente che si reca ai servizi dovrà previamente igienizzare le mani usando l'apposito gel.

I servizi saranno presidiati dal personale ATA durante gli intervalli e nei dieci minuti antecedenti, anche al fine di scongiurare il pericolo di assembramenti e di comportamenti potenzialmente pericolosi. Il personale docente, come di consueto, effettuerà l'intervallo vigilando nel corridoio in piedi di fronte alla porta d'accesso dell'aula.

Si ribadisce dunque che ciascuno studente dovrà portarsi da casa il cibo, l'acqua o le bevande che intende consumare durante l'intervallo. Sono assolutamente vietati scambi di cibo e bevande tra gli studenti, e gli stessi devono aver cura di non sporcare i locali dell'Istituto ed in particolare di depositare gli scarti di cibo, gli involucri, le confezioni e gli altri rifiuti negli appositi bidoni.

ART. 8 – USCITA DALLA SCUOLA

Al termine delle lezioni ciascuno studente dovrà raccogliere il proprio materiale di cancelleria ed i propri libri, senza attendersi né creare assembramenti, rispettando il distanziamento di un metro, ed uscire dal perimetro dell'Istituto seguendo i percorsi stabiliti per ciascun gruppo classe come indicati per mezzo di segnali applicati sul pavimento e sulle pareti degli spazi interni. **I docenti in cattedra accompagneranno gli studenti alle uscite per verificare l'uso della mascherina anche in questa fase e garantire il rispetto del distanziamento prescritto.**

ART. 9 – STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA - STUDENTI CON BES

Gli studenti con disabilità certificata dovranno seguire le indicazioni degli eventuali assistenti o insegnanti di sostegno (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali potranno concordare con le famiglie eventuali misure derogative al presente regolamento a condizione che le stesse non determinino rischi significativi per la comunità scolastica. Tali misure dovranno essere comunicate a tutti i docenti della classe.

Per quanto riguarda la frequenza a scuola degli alunni con BES ci si attiene alle indicazioni legislative, concordando ad ogni buon conto con le famiglie la migliore soluzione organizzativa per garantire il diritto allo studio degli studenti.

ART. 10 – COMPORTAMENTO NEI LABORATORI

Quando sarà consentito l'uso dei laboratori o, per gli studenti fin da subito assegnati ad un ambiente laboratoriale in sostituzione di un'aula, gli stessi e tutto il personale dovranno rispettare accuratamente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione del contagio, le regole comportamentali stabilite nel regolamento relativo a ciascun laboratorio, nonché tutte quelle prescrizioni che, di volta in volta, sulla base della situazione concreta e dell'attività che si intende svolgere,

l'insegnante impartirà alla classe al fine di prevenire rischi di contagio.

ART. 11 – COMPORTAMENTO NELLE PALESTRE E NEGLI SPOGLIATOI

Allo stato attuale, è sospeso l'utilizzo delle palestre dell'Istituto per lo svolgimento delle attività pratiche rientranti nell'ambito della disciplina di Scienze Motorie. L'attività motoria verrà espletata all'aperto se e quando possibile in base alle condizioni meteorologiche. Nel caso in cui verrà ripristinata tale possibilità, gli studenti dovranno rispettare accuratamente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione del contagio, le regole comportamentali stabilite nel regolamento relativo, nonché tutte quelle prescrizioni che, di volta in volta, sulla base della situazione concreta e dell'attività che si intende svolgere, l'insegnante impartirà alla classe al fine di prevenire rischi di contagio.

ART. 12 – USCITE DIDATTICHE

Nel caso in cui la situazione della pandemia consenta di prevedere uscite didattiche per gli studenti, tutte le norme vigenti in materia di prevenzione del contagio, nonché le misure di distanziamento e di prevenzione di cui al presente regolamento dovranno essere comunque rispettate. I docenti a cui sarà affidata la vigilanza degli studenti avranno cura di assicurare che gli studenti si astengano da comportamenti tali da determinare rischi di contagio, indicando agli stessi le prescrizioni da adottare in ciascuna concreta circostanza. Il mancato rispetto di tali prescrizioni darà causa a sanzioni disciplinari. Nel caso in cui una classe dovesse svolgere attività didattica all'esterno presso spazi destinati da parte di altro ente pubblico (ad es. biblioteca, museo etc.) le regole da seguire saranno quelle già previste per le uscite didattiche.

ART. 13 - ATTIVITÀ DI PCTO E STAGES

Nel caso in cui la situazione della pandemia consenta di prevedere attività di PCTO e stage per gli studenti, tutte le norme vigenti in materia di prevenzione del contagio, nonché le misure di distanziamento e di prevenzione di cui al presente regolamento dovranno essere comunque rispettate. I docenti a cui sarà affidato il ruolo di tutor interno degli studenti avranno cura di assicurare che gli studenti si astengano da comportamenti tali da determinare rischi di contagio, indicando agli stessi le prescrizioni da adottare in ciascuna concreta circostanza. Il mancato rispetto di tali prescrizioni darà causa a sanzioni disciplinari. Si rimanda ad ogni buon conto alla specifica modulistica integrativa in tema di prevenzione dei rischi legati alla pandemia da COVID - 19.

ART. 14 – SANZIONI

Il presente regolamento integra a tutti gli effetti il vigente Regolamento Unico di Istituto inclusa la PARTE QUINTA inerente il Regolamento Disciplinare. Le violazioni delle norme di comportamento di cui al presente regolamento sono da considerarsi violazioni disciplinari di estrema gravità e come tali potranno dare causa alle sanzioni disciplinari di cui agli art. 61 - 62 - 63 - 64 - 65 (Nei casi più gravi: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni – allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, – allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico) rimandando in ogni caso alla responsabilità civile (art. 70) e penale (art.71) di ciascuno.

ART. 15 - REFERENTE COVID E COMMISSIONE COVID

Il Rapporto IIS COVID – 19 n° 58/2020 avente per oggetto: "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV-2 nelle scuole redatto dall'INAIL in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute" fornisce indicazioni molto pratiche sui comportamenti da adottare in caso di sospetto Covid, espressamente richiamati nell'articolo

17. Queste indicazioni non sostituiscono ma integrano i diritti e i doveri contrattuali da sempre in vigore per i docenti, a partire dal rigoroso rispetto dell'orario e della vigilanza sugli studenti in ogni momento della vita scolastica. In particolare si prevede la nomina del Referente Covid individuata nella figura del Dirigente Scolastico Maria Elena Dealessi. La stessa nomina quale sostituto referente Covid il prof Paolo Monti, primo collaboratore del DS.

Il seguente regolamento definisce inoltre la commissione Covid suggerita dal Protocollo di Intesa emanato dal Ministero dell'Istruzione: *“Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni istituzione scolastica, il DS valuterà la costituzione di una commissione, [...] presieduta dal DS”.*

La Commissione Covid è così costituita:

- Dott.ssa M.Elena Dealessi (DS e referente Covid)
- Prof Paolo Monti (ASPP e sostituto referente Covid)
- Prof.ssa Edoarda Astori (secondo collaboratore del DS)
- Prof Pier paolo Pasino (RSPP)
- Prof Giorgio Laganà (ASPP e RLS)
- Prof Massimiliano Sarzano (ASPP)
- Prof Fabio Bellantoni (supporto competenze tecniche)
- Prof Silvio Bolloli (supporto competenze giuridiche)
- Prof Gianni Serrachieri (responsabile Uff Tecnico)
- Dott.ssa Laura Oldano (DSGA e responsabile coordinamento personale ATA)

A tale commissione parteciperà all'occorrenza quale membro esterno anche il Medico Competente dott.ssa Federica Giacchero, come definito nel corso della Riunione Periodica Annuale avvenuta in data 9 settembre 2020.

ART. 16 - ASSENZE

Le assenze continuano a essere disciplinate dalle norme vigenti per la valutazione degli alunni e in particolare dal DPR 122/2009. L'art. 14 del “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, DPR n. 122 / 2009, stabilisce che “[...] ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**”. Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite disciplinate dalla PARTE QUARTA del Regolamento Unico di Istituto attualmente vigente.

In particolare, limitatamente all'efficacia del suddetto regolamento, si precisa che:

- in caso di frequenza in DAD l'alunno sarà segnato fisicamente assente sul Registro Elettronico, individuando l'opzione di non conteggio dell'assenza;
- in caso di assenza di frequenza anche in DAD l'alunno sarà segnato assente a tutti gli effetti;
- sono temporaneamente sospese tutte le richieste di ingresso posticipato e uscita anticipata in quanto gli ingressi e le uscite sono scaglionati per tutte le classi e comportano quindi un'inevitabile provvisoria riduzione del tempo scuola, che non può essere ulteriormente accentuata;
- ai sensi della normativa Anti Covid attualmente vigente, si definiscono in questo regolamento le indicazioni operative che si intendono adottare per rilevare la percentuale di assenze per ogni classe oltre cui il coordinatore di classe dovrà segnalare la situazione al referente Covid, cui seguirà successiva comunicazione al dipartimento di prevenzione. **Tale percentuale è individuata nel limite massimo del 30% di alunni assenti dopo una settimana e del 40% dopo tre giorni.**

ART. 17 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Appare indispensabile, a tal proposito, prevedere, nell'ambito del Dipartimenti di Prevenzione territoriale dell' ASL un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici e con il medico competente al fine di effettuare un efficace "contact tracing", di adottare le misure di prevenzione più appropriate e comunque per ottenere una risposta immediata in caso di criticità.

All'interno dell'edificio scolastico sono stati individuati i seguenti ambienti (uno per ogni piano) dedicati all'accoglienza e all'isolamento in assoluta sicurezza di un soggetto sospetto Covid:

- piano terra: aula n° 422
- primo piano: aula n° 169
- secondo piano: aula n° 254
- terzo piano: aula n° 337

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19:

- a. Caso in cui un ALUNNO presenti un aumento della temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico**:
 - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il designato Covid o suo sostituto. Tutto il personale che entra in contatto con l'alunno deve indossare mascherina FFP2, guanti, visiera e camice. Tutto il materiale deve essere smaltito correttamente dopo l'uso.
 - Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
 - Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
 - Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
 - Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale, il quale dovrà indossare la protezione per le vie respiratorie.
 - Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno.
 - Fare rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 - Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (trage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e l'assenza di contagiosità. La conferma di avvenuta guarigione e di assenza di contagiosità prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
 - Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In ogni caso la gestione dei casi, dei contatti e dell'indagine epidemiologica dovrà avvenire in stretta collaborazione fra ASL e medico competente.
- b. Caso in cui un ALUNNO presenti un aumento della temperatura corporea superiore ai 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**:
- L'alunno deve restare a casa.
 - I genitori devono informare il PLS/MMG.
 - I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
 - Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 - Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al punto a.
- c. Caso in cui un OPERATORE SCOLASTICO presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in **ambito scolastico**:
- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi la mascherina e invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di famiglia per la valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
 - Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al punto a.
- d. Caso in cui un OPERATORE SCOLASTICO presenti un aumento della temperatura corporea superiore ai 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**:
- L'operatore deve restare a casa.
 - Deve informare il MMG
 - Deve comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al punto a.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità per l'esecuzione dei test diagnostici.

Per la migliore gestione delle situazioni di cui ai punti b, c, d, si ritiene indispensabile promuovere un protocollo ASL-USP al fine di poter definire le criticità (per esempio informazione alle Scuole e al DS, raccordo operativo fra ASL MMG/PLS e medico competente, etc.).

Per le restanti casistiche si rimanda a quanto riportato nel rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020.

ART. 18 - STUDENTI E LAVORATORI FRAGILI

Particolare attenzione sarà garantita, in costante coerenza con la normativa e le indicazioni degli Organismi Competenti, agli studenti e ai lavoratori con condizioni di 'fragilità'.

Per quanto riguarda gli studenti 'fragili' la famiglia dovrà fornire al DS ogni adeguata informazione al fine della migliore tutela e gestione del soggetto: certificazioni del MMG/PLS, certificazioni ASL, certificazioni L.104/92, etc. Sulla base del profilo della fragilità e con la stretta collaborazione fra MMG/PLS, ASL e medico competente verranno individuate le misure gestionali e di tutela più appropriate. In tal senso è auspicabile che si possa far riferimento a specifiche indicazioni da parte dei Ministeri, Organi tecnico-sanitari e protocollo ASL-USP.

Per quanto riguarda i lavoratori 'fragili' si farà riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni che perverranno da parte degli Organismi Competenti. Il primo riferimento sarà quello delle certificazioni rilasciate dai competenti Organo medico-legali attestanti una condizione di disabilità con connotazione di gravità o di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e dallo svolgimento di terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92. Il secondo riferimento sarà quello del Protocollo Condiviso Parti Sociali (firmato il 14/03/20 e integrato il 24/04/20 così come inserito nel DPCM 17/05/20) che assegna al medico competente il ruolo di segnalare al DL eventuali fragilità ed eventuali patologie attuali o pregresse per definire l'idoneità del lavoratore alla mansione.

ART. 19 - MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

È garantita da parte del medico competente la prosecuzione della sorveglianza sanitaria, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia (art. 41 TU 81/08); è altresì garantita dal medico competente la 'sorveglianza sanitaria straordinaria' prevista dall'art.83 DL 19/05/20.

Il medico competente, sulla base delle attuali conoscenze della malattia COVID-19, individua, **su richiesta dell'interessato**, i lavoratori che dovessero eventualmente presentare condizioni di fragilità e patologie pregresse e attuali che li possono porre a maggiore rischio d'infezione, al fine di suggerire al datore di lavoro, in collaborazione e consultazione rispettivamente con il RSPP e il RLS, eventuali interventi per garantire più elevati livelli di protezione e la più appropriata tutela. Tali attenzioni ed interventi specifici dovranno essere svolti nel rispetto della disciplina della privacy.

Tutto il personale che rientri nella tipologia di "situazione di fragilità" deve far pervenire alla dirigenza indicazione in tal senso rilasciata dal proprio medico curante. Tale segnalazione verrà inoltrata al medico competente che esprimerà le valutazioni per l'idoneità alle attività in presenza. Il medico competente valuterà altresì il reinserimento lavorativo di soggetti con accertata e pregressa infezione da COVID-19 valutando anche il profilo di rischiosità.

La presenza del RSPP, dell'RLS e del Medico Competente, assicurano il necessario coordinamento con la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

All'art 15 del suddetto regolamento è stato declinata la commissione Covid per l'applicazione e la verifica delle regole del

protocollo.

Il medico competente in ogni caso applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie ed in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Il rientro in servizio di personale dichiarato guarito da COVID sarà autorizzato dalla Dirigenza, sentito il parere del medico competente sulla base della documentazione medica esibita dal lavoratore.

ALLEGATI:

- Integrazione Patto Educativo di corresponsabilità;
- Organizzazione ingressi – uscite attualmente in vigore declinata per singola classe.

Glossario

Abbreviazione	Definizione
OEPA	Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione
RSP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ASPP	Addetto Servizio Prevenzione e Protezione
DSGA	Direttore servizi generali e amministrativi
PLS	Pediatra di libera scelta
MMG	Medico di medicina generale
DdP	Dipartimento di prevenzione
USP	Ufficio Scolastico Provinciale

Alessandria, 10 settembre 2020